



Cremona

COMUNE
DI CREMONA

REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL DIVIETO DI FUMO IN DETERMINATI LOCALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche

Consiglio Comunale n. 48/24031 del 28/04/1997	Approvazione del regolamento comunale
Consiglio Comunale n. 13/8929 del 14/02/2002	Modifica alcuni regolamenti

INDICE

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6

Art. 1

È vietato fumare, oltre che nei luoghi nominativamente indicati dall'art. 1 della Legge 11 Novembre 1975 n. 584, in tutti i locali, utilizzati a qualunque titolo da questa Amministrazione, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 2

Il divieto di fumo deve essere osservato da tutto il personale che intrattiene rapporti di lavoro di ruolo o temporanei di diritto pubblico o di diritto privato con il Comune, dagli amministratori, nonché dagli amministrati ed utenti che accedono a qualsiasi titolo nei luoghi di cui all'art. 1).

Art. 3

Nei locali in cui si applica il divieto di fumo devono essere affissi cartelli di idonea dimensione con l'indicazione del divieto, della relativa normativa, delle sanzioni applicabili nonché del funzionario di cui al successivo art. 4).

Art. 4

I dirigenti individuano all'interno dei loro servizi, uno o più funzionari incaricati di procedere all'accertamento e alla contestazione delle eventuali infrazioni.

Art. 5

I trasgressori alle disposizioni inerenti il divieto di fumo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 250, ai sensi dell'art. 7 della Legge 11 Novembre 1995, n. 584, come successivamente integrata e modificata; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini sino a dodici anni.

Le persone indicate all'art. 4, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da Euro 200 a Euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'art. 5, primo comma, lettera b), della citata Legge 11 Novembre 1975, n. 584.

Art. 6

Si osservano, per quanto attiene l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni, le disposizioni della Legge 24 Novembre 1981 n. 689.